

Studio Denti & Associati

Via Aspromonte 55 Nuoro 08100

www.studiodenti.com

Egr.

Clienti

Loro sedi

Nuoro, 07 novembre 2016

OGGETTO: Acconti d'imposta 2016.

Entro il prossimo **mercoledì 30 novembre 2016** andrà versata la seconda rata d'acconto relativa alle imposte sui redditi ed Irap per l'anno 2016 (nonché del secondo acconto INPS per i soggetti iscritti, dell'imposta sostitutiva per i contribuenti assoggettati al regime dei minimi e di IVIE/IVAFE).

Il secondo acconto è generalmente dovuto dalle persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno presentato la dichiarazione dei redditi Unico 2016 e dai soggetti IRES tenuti al modello Unico 2016 per i quali tale mese è l'undicesimo dell'esercizio sociale.

La scadenza di novembre non interessa le addizionali IRPEF poiché:

- per l'addizionale comunale IRPEF l'acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF;
- per l'addizionale regionale non sono dovuti acconti.

L'acconto IRPEF è dovuto se l'imposta dichiarata in quell'anno (riferita, quindi, all'anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, e delle ritenute, è superiore a 51,65 euro. Deve essere versato in una o due rate, a seconda dell'importo:

- unico versamento, entro il 30 novembre, se l'acconto complessivo non supera 257,52 euro;
- due rate, se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 16 giugno (insieme al saldo), la seconda, il restante 60%, entro il 30 novembre.

Anche l'acconto IRES deve essere versato in una o due rate, a seconda dell'importo:

- unico versamento, entro il 30 novembre, se l'acconto complessivo non supera 257,52 euro;
- due rate, se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il termine previsto per il pagamento del saldo, la seconda, il restante 60%, entro l'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Studio Denti & Associati

Via Aspromonte 55 Nuoro 08100

www.studiodenti.com

L'acconto IRAP, ai sensi dell'art. 30, comma 3 del D.Lgs. n. 446/1997, è corrisposto secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

A differenza della prima rata d'acconto, la seconda rata d'acconto deve essere versata in unica soluzione (non è prevista la rateazione). Il versamento della seconda rata d'acconto può essere compensato sia verticalmente (utilizzando crediti per imposte e/o contributi della stessa natura e nei confronti dello stesso Ente impositore e senza la necessità di utilizzare il modello F24) che orizzontalmente (utilizzando crediti per imposte e/o contributi di natura diversa e/o nei confronti di Enti impositori diversi, fatte salve le restrizioni vigenti). Ricordiamo che a decorrere dall'anno 2014 il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di 700.000 euro, per ciascun anno solare.

I versamenti degli acconti IRPEF, IRES ed IRAP vanno effettuati tramite modello F24 con i seguenti codici tributo:

4034 – anno di riferimento 2016 – IRPEF acconto – seconda rata o pagamento in unica soluzione

2002 – anno di riferimento 2016 – IRES acconto – seconda rata o pagamento in unica soluzione

3813 – anno di riferimento 2016 – IRAP acconto – seconda rata o pagamento in unica soluzione

Gli acconti possono essere calcolati con due metodi alternativi: il metodo “storico” e quello “previsionale”.

IL METODO STORICO

Il **METODO STORICO** prevede che i versamenti da effettuare a titolo di acconto (primo e secondo acconto) siano determinati sulla base delle imposte dovute per il periodo d'imposta precedente.

Quest'anno le percentuali applicabili in caso di utilizzo del metodo storico sono pari al 100% sia per l'IRPEF che per l'IRES (e quindi anche per l'IRAP).

Studio Denti & Associati

Via Aspromonte 55 Nuoro 08100

www.studiodenti.com

Riepilogo:

Persone fisiche	IRPEF	100% del rigo RN34 UNICOPF2016
	IRAP (se dovuta)	100% del rigo IR21 IRAP2016
Società di persone e equiparati	IRAP	100% del rigo IR21 IRAP2016
Soggetti IRES	IRES	100% del rigo RN17 UNICOSC2016 100% del rigo RN18 UNICOENC2016 per gli enti non commerciali
	IRAP	100% del rigo IR21 IRAP2016

IL METODO PREVISIONALE

In alternativa all'applicazione del metodo storico è sempre facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per l'anno di competenza (c.d. "**metodo previsionale**").

La previsione deve considerare l'imposta dovuta per l'anno in corso, al netto delle detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto: per ricalcolare l'acconto con il metodo previsionale si deve quindi considerare la situazione reddituale completa. Per le persone fisiche, in particolare, la previsione dell'IRPEF dovuta non potrà limitarsi alla quantificazione dei redditi (di lavoro, professionali o d'impresa) ma dovrà considerare anche gli oneri deducibili o detraibili, le detrazioni, i crediti d'imposta e le eventuali ritenute subite.

È in ogni caso **esclusa** la facoltà di avvalersi del "metodo previsionale" per la determinazione dell'acconto IRPEF nell'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello dei **minimi**; l'acconto deve essere calcolato sulla base dell'IRPEF dovuta per l'anno precedente e senza tener conto delle disposizioni previste dal regime agevolato.

Ricordiamo che, in caso di errore nella stima/previsione, con conseguente versamento inferiore a quanto effettivamente dovuto in sede di liquidazione delle imposte calcolate sul reddito 2016, sulle somme non versate si applicherà la sanzione del 30% oltre ad interessi.

Quando il contribuente dovesse accorgersi di aver sbagliato la previsione (per difetto), potrà intervenire per correggere l'errore mediante ravvedimento operoso (il ravvedimento operoso

Studio Denti & Associati

Via Aspromonte 55 Nuoro 08100

www.studiodenti.com

non è però ammesso per i contributi INPS), versando l'ulteriore acconto dovuto e con riduzione della sanzione.

Se invece il contribuente non sanasse il mancato versamento dell'acconto mediante ravvedimento operoso, la predetta sanzione del 30% potrà comunque essere ridotta:

- ad un terzo (10%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973);
- ai due terzi (20%) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale (ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973).

REGIME MINIMI/FORFETTARIO

Per i soggetti in regime dei contribuenti minimi e in regime forfettario l'imposta sostitutiva deve essere versata in acconto e a saldo negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il versamento IRPEF:

- **acconto non dovuto**, qualora l'imposta dovuta e desunta dal rigo "Differenza" del quadro LM sia pari o inferiore a 51,65 euro;
- **acconto in unica soluzione**, qualora l'imposta dovuta sia superiore a 51,65 euro ma non a 257,52 euro, da versare nella misura del 100% entro il 30 novembre;
- **acconto in due rate**, qualora l'imposta dovuta sia superiore a 257,52 euro da versare al 40% dell'imposta dovuta, con prima rata del 16 giugno/6 luglio e seconda rata del 30 novembre al 60%.

Chi accede a tali regimi nel primo anno d'imposta 2016 non è tenuto al versamento dell'acconto: l'obbligo sussiste invece se in UNICO 2016 (redditi 2015) il contribuente con partita IVA abbia dichiarato redditi imponibili ai fini IRPEF secondo le regole ordinarie.

RIDETERMINAZIONE ACCONTI OBBLIGATORIA

Anche quest'anno, in alcuni casi, sarà **necessario** procedere al ricalcolo obbligatorio degli acconti determinati con il metodo storico:

- **superammortamenti** - I soggetti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo

Studio Denti & Associati

Via Aspromonte 55 Nuoro 08100

www.studiodenti.com

di acquisizione è maggiorato del 40%: l'acconto 2016 va calcolato senza tener conto dei superammortamenti;

- **IRPEF/canoni locazione** - Per il calcolo degli acconti non va considerato il beneficio della non concorrenza alla formazione del reddito imponibile del canone di locazione in caso di sospensione legale degli sfratti (artt. 37 e 90 del TUIR);
- **IRPEF/redditi dei terreni** - Per il calcolo degli acconti non va considerato l'ulteriore rivalutazione del 10% sui redditi dei terreni dei coltivatori diretti e IAP per l'anno 2015;
- **IRPEF/IRES noleggio occasionale imbarcazioni** - L'acconto è calcolato includendo gli imponibili nel reddito complessivo e senza tener conto dell'applicazione per l'anno precedente della sostitutiva del 20%.
- **IRPEF/benzinai** - La deduzione forfettaria non può essere considerata in sede di acconto con il metodo storico.
- **IRES/IRAP Enti creditizi, finanziari e assicurativi** - Nel calcolo degli acconti 2015, 2016 e 2017, questi soggetti non possono tener conto delle regole di deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti verso la clientela.

PER I CLIENTI DELLO STUDIO

Come traspare da questa circolare informativa (seppur non esaustiva), il calcolo degli acconti si presenta come un'operazione piuttosto complicata.

Per procedere al calcolo degli importi dovuti necessitiamo della Vostra collaborazione e nei prossimi giorni Vi contatteremo per valutare insieme la situazione e definire le modalità e le tempistiche per l'eventuale ricalcolo degli acconti.

I Clienti che volessero adottare il metodo di calcolo previsionale, potranno anche fornirci le dovute istruzioni compilando e recapitandoci l'allegato modello.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e per supportarVi nei calcoli e nelle stime da effettuare.

Distinti saluti.